



---

**Bollettino mensile**  
**Anno VII - n. 8/2012**

Publicato il 28 settembre 2012

---



**ISVAP** (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -  
Servizio Rapporti Internazionali e Studi  
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA  
Centralino 06/42133.1  
Fax Sezione Studi 06/42133.735  
e-mail: [Sezione.Studi@isvap.it](mailto:Sezione.Studi@isvap.it)  
Direttore Responsabile Dr. Fausto PARENTE

---



# Indice

1. ATTIVITA` REGOLAMENTARE ISVAP .....	1
1.1 <b>REGOLAMENTI</b> .....	3
<b>Regolamento n. 44 del 9 agosto 2012</b> Regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione in tema di repressione delle frodi di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.....	3
2. ATTIVITA` PROVVEDIMENTALE ISVAP .....	9
2.1 <b>PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE</b> .....	11
<b>Provvedimento n. 2998 del 10 agosto 2012</b> Modifiche al Regolamento ISVAP n. 31 dell'1 giugno 2009, recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private. ....	11
<b>Provvedimento n. 2999 del 24 agosto 2012</b> Contributo di vigilanza per l'anno 2012 a carico degli iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi e nel ruolo dei periti assicurativi: termini e modalità per il pagamento.....	13
2.2 <b>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</b> .....	17
<b>Provvedimento n. 2996 del 2 agosto 2012</b> Autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo da Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano, a Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (Coface), con sede in Puteaux (Francia), conseguente alla fusione per incorporazione di Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (Coface) .....	17
<b>Provvedimento n. 2997 del 9 agosto 2012</b> Scissione parziale di Cattolica Gestione Investimenti Società per Azioni, con sede in Verona, a favore di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (in breve Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.), con sede in Verona .....	19
2.3 <b>PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209</b> .....	21
<b>Provvedimenti ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209</b> Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Europ Assistance d.o.o. Beograd. ....	21
3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	23
3.1 <b>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE</b> .....	25
3.2 <b>SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI</b> .....	153

OMISSIS

## OMISSIS

4.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO .....	175
4.1	<i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i> .....	177
5.	ALTRE NOTIZIE.....	179
5.1	<i>TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</i> .....	181
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società Omniasig Vienna Insurance Group S.A. e BCR Asigurari Vienna Insurance Group S.A, entrambe con sede legale in Romania. ....	181
	Comunicazione della fusione per incorporazione della Avéro Belgium Insurance, con sede legale in Belgio, nella Mercator Verzekeringen NV, con sede legale in Belgio. ....	181
5.2	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i> .....	182
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse. ....	182





1. ATTIVITA`  
REGOLAMENTARE  
ISVAP

---



## **1.1 REGOLAMENTI**

Regolamento n. 44 del 9 agosto 2012

**Regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione in tema di repressione delle frodi di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare l'art. 5, comma 2, in base al quale l'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati;

**VISTO** l'art. 30, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 Marzo 2012, n. 27 il quale prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, l'ISVAP predisponga un modello di relazione, che ciascuna impresa è tenuta a trasmettere con cadenza annuale, in ordine alle attività poste in essere per contrastare le frodi nel settore assicurativo;

**VISTO** il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 31 del 1 giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri e, in particolare, l'art. 13, comma 7, cui è stata data attuazione con il Provvedimento n. 2827 del 25 agosto 2010 recante i parametri di significatività per la consultazione della banca dati sinistri;

**adotta il seguente:**

### **Regolamento**

#### **Art. 1**

#### **(Fonti normative)**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.

## Art. 2

### (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "alta direzione": l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;
- b) "assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore": l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209;
- c) "banca dati sinistri": la banca dati istituita ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia;
- d) "CARD": la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
- e) "CARD-CID": la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli ed alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;
- f) "CARD-CTT": la parte terza della CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati ed alle cose di proprietà dei terzi trasportati;
- g) "fiduciari": periti, medici, legali che concorrono all'accertamento dei danni e alla stima dei costi del risarcimento;
- h) "impresa gestonaria": l'impresa che effettua un risarcimento per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in parte, civilmente responsabile del sinistro;
- i) "imprese di assicurazione autorizzate in Italia": le società di cui all'articolo 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 autorizzate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
- j) "imprese di assicurazione comunitarie": le società di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 abilitate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica;
- k) "imprese designate": le imprese designate dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- l) "indicatore del rischio frode": fattore individuato dall'impresa volto ad indicare una potenziale esposizione al rischio frode;
- m) "intermediari": le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa;
- n) "ISVAP" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

- o) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione, nonché il rappresentante generale per le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
- p) “parametri di significatività”: gli indicatori del rischio frode individuati dall’ISVAP con il Provvedimento n. 2827 del 25 agosto 2010;
- q) “relazione”: la relazione in tema di attività antifrode di cui all’art. 30 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27;
- r) “risarcimento diretto”: la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
- s) “rischio frode”: il rischio di un danno economico derivante da condotte, consistenti anche in semplici raggiri, realizzati nei confronti dell’impresa di assicurazione, sia durante l’*iter* contrattuale, sia nelle fasi di gestione del sinistro;
- t) “sinistro”: il sinistro relativo all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’art. 2, comma 3, n. 10 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- u) “sinistro esposto al rischio frode”: il sinistro al quale è riconducibile almeno un indicatore del rischio frode;
- v) “sinistro oggetto di approfondimento”: il sinistro esposto al rischio frode per il quale sono state disposte attività integrative rispetto a quelle ordinarie;
- w) “unità di rischio”: la singola polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri nel caso in cui vi sia un unico veicolo assicurato o il singolo veicolo assicurato nel caso di polizza collettiva.

### **Art. 3**

#### **(Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia e alle imprese di assicurazione comunitarie.

### **Art. 4**

#### **(Finalità della relazione)**

1. La relazione fornisce gli elementi informativi necessari per la valutazione dell’efficienza di processi, sistemi e persone, al fine di garantire l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale rispetto all’obiettivo di prevenire e contrastare le frodi.

### **Art. 5**

#### **(Contenuto della relazione)**

1. Il modello di relazione si compone di un documento di sintesi e tre sezioni.
2. Il documento descrive le linee guida della politica aziendale ed illustra gli obiettivi e le strategie operative promosse in tema di prevenzione e contrasto delle frodi.

3. La sezione 1 contiene le informazioni relative al sistema organizzativo ed alle procedure, anche di natura informatica, adottate dall'impresa per prevenire e contrastare il rischio frode. In particolare:

A. le "notizie di carattere generale" riguardano la struttura organizzativa, la formazione dei dipendenti e dei fiduciari;

B. le "notizie sulla fase assuntiva" riguardano le procedure adottate in fase di assunzione del contratto;

C. le "notizie sulla gestione dei sinistri" riguardano le procedure interne adottate in fase di gestione dei sinistri e le forme di controllo previste nei confronti di chi partecipa all'accertamento e stima dei danni ed al pagamento dei risarcimenti;

D. le "notizie sulla gestione dei sinistri da parte delle imprese designate" riguardano le procedure interne adottate per la gestione dei sinistri di cui all'art. 283, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

4. La sezione 2 si articola in due prospetti. Il primo contiene dati numerici riferiti ai sinistri denunciati nell'anno di riferimento rapportati alle unità di rischio, distinti per provincia e per partite di danno con indicazione di quelli esposti al rischio frode, di quelli oggetto di specifico approfondimento di quelli senza seguito e di quelli per i quali sono state presentate denunce/querele. Il secondo contiene i medesimi dati riferiti ai sinistri gestiti nell'ambito della CARD.

5. La sezione 3 si articola in due prospetti. Il primo contiene dati aggregati sulle denunce o querele relative ai sinistri, la successiva partecipazione dell'impresa ai procedimenti ed al relativo esito. Il secondo contiene i medesimi dati riferiti ai contratti ed alla documentazione contrattuale.

6. Le informazioni della sezione 1, negli anni successivi al primo, sono trasmesse solo in caso di variazione.

## **Art. 6**

### **(Modalità e termini)**

1. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia trasmettono all'Autorità la relazione, approvata dall'organo amministrativo, entro i termini di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento n. 22 del 4 aprile 2008.

2. Le imprese di assicurazione comunitarie trasmettono all'Autorità la relazione entro il 31 maggio di ogni anno.

3. Le modalità tecniche di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 5 del Regolamento sono stabilite con Provvedimento.

## **Art. 7**

### **(Modifica al Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010)**

L'art. 4, comma 3, del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010 è modificato come segue:

*"I parametri di significatività sono annualmente sottoposti a revisione da parte dell'ISVAP, sulla base delle informazioni trasmesse da ciascuna impresa nella relazione annuale, di cui al Regolamento ISVAP n. 44 del 9 agosto 2012, in tema di repressione delle frodi".*

**Art. 8**

**(Pubblicazione)**

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito *internet* dell'ISVAP.

**Art. 9**

**(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Commissario Straordinario  
(Giancarlo Giannini)



2. ATTIVITA`  
PROVVEDIMENTALE  
ISVAP

---



## **2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE**

Provvedimento n. 2998 del 10 agosto 2012

**Modifiche al Regolamento ISVAP n. 31 dell'1 giugno 2009, recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazione ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

**VISTO** il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n.27 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

**VISTO** il decreto legge 6 luglio 2012, n.95 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

**RITENUTA** la necessità di apportare modifiche all'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 31 dell'1 giugno 2009 recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

**adotta il seguente:**

**provvedimento**

**Art. 1**

**(Modifiche all'art. 7 del Regolamento ISVAP n.31 dell'1 giugno 2009)**

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento ISVAP n.31 dell'1 giugno 2009, le parole "entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti:  
*"entro sette giorni, esclusi il sabato ed i festivi".*

2. Al comma 3 dell'articolo 7 del Regolamento ISVAP n.31 dell'1 giugno 2009, le parole "entro il termine di venti giorni" sono sostituite dalle seguenti:  
*"entro il termine di sette giorni, esclusi il sabato ed i festivi"*.

**Art. 2**

**(Pubblicazione)**

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito *internet* dell'ISVAP.

**Art. 3**

**(Entrata in vigore)**

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Il Commissario Straordinario  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2999 del 24 agosto 2012

**Contributo di vigilanza per l'anno 2012 a carico degli iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi e nel ruolo dei periti assicurativi: termini e modalità per il pagamento**

**L'ISVAP**

**VISTO** il D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi; b) l'art. 157 concernente l'istituzione del Ruolo dei periti assicurativi e l'art. 337 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte dei periti assicurativi;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all'art. 183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (Disciplina dell'attività peritale), del citato D.Lgs. n. 209/2005;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 174 del 27 luglio 2012, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP, per l'anno 2012, dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI e dai periti assicurativi iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi demandando all'ISVAP l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

**VISTO** il Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012 ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

**DISPONE**

**Art. 1**

**(Ambito di applicazione)**

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI e i periti assicurativi iscritti nel relativo Ruolo alla data del 30 maggio 2012.

**Art. 2**

**(Misura del contributo)**

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 18 luglio 2012 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:

a) sezione A (agenti di assicurazione)

a1) persone fisiche

€ 53,00

a2) persone giuridiche

€ 295,00

b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)

b1) persone fisiche

€ 53,00

b2) persone giuridiche

€ 295,00

c) sezione C (produttori diretti)

€ 19,00

d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)

d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane

€ 10.000,00

d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro

€ 9.200,00

d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro

€ 6.900,00

d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro

€ 5.750,00

d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari

€ 2.300,00

finanziari e SIM.

2. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 18 luglio 2012 la misura del contributo a carico dei periti assicurativi è stabilita in € 50,00.

### Art. 3

#### (Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari e i periti effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento. Il termine per il pagamento è prorogato al 30 novembre 2012 per gli intermediari e periti aventi residenza o sede legale nei comuni emiliani colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012.
2. Gli intermediari (ad eccezione delle banche) iscritti nelle sezioni A, B, D del RUI e i periti iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi, effettuano il pagamento esclusivamente con le seguenti modalità:
  - 1) presso gli uffici postali, i punti vendita collegati alla rete Lottomatica Servizi, le ricevitorie del Lotto e le tabaccherie, utilizzando il bollettino postale precompilato allegato all'avviso di pagamento che la SO.G.E.T. Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A. incaricata della riscossione dei contributi, provvede a inoltrare all'indirizzo di residenza di ciascun intermediario e perito;
  - 2) con carta di credito, via internet tramite il sito [www.sogetspa.it](http://www.sogetspa.it) nella pagina "pagamenti on Line" (<http://www.sogetspa.it/pagonline.php>);
  - 3) mediante bonifico bancario, utilizzando il modulo precompilato allegato all'avviso di pagamento; il modulo precompilato e i dati necessari per effettuare l'ordine di bonifico tramite home banking, sono altresì scaricabili via internet dal sito [www.sogetspa.it](http://www.sogetspa.it), nella pagina "pagamenti onLine" (<http://www.sogetspa.it/pagonline.php>).
3. Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento che la SO.G.E.T. Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A., incaricata della riscossione dei contributi, provvede ad inoltrare all'indirizzo della sede legale di ciascuna banca. Il modulo precompilato dell'ordine di bonifico è comunque scaricabile dal sito [www.sogetspa.it](http://www.sogetspa.it), nella pagina "pagamenti onLine" (<http://www.sogetspa.it/pagonline.php>).
4. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
5. In caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento, gli intermediari e i periti potranno comunque acquisire i dati necessari per effettuare il versamento collegandosi al sito [www.sogetspa.it](http://www.sogetspa.it), nella pagina "pagamenti onLine".
6. I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.

**Art. 4**

**(Cancellazione dal RUI / Ruolo - Riscossione coattiva)**

1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 60 giorni dal termine di pagamento, l'ISVAP avvia, previa apposita diffida, la procedura di cancellazione dal RUI e dal Ruolo dei periti assicurativi, rispettivamente ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) e dell'art. 159, comma 1, lettera e) del D.Lgs.209/2005.
2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi degli artt. 336, comma 3, e 337, comma 4, del D.Lgs.209/2005.

**Art. 5**

**(Pubblicazione)**

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell'ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità ([www.isvap.it](http://www.isvap.it)).

Il Commissario Straordinario  
(Giancarlo Giannini)

## **2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE**

Provvedimento n. 2996 del 2 agosto 2012

**Autorizzazione al trasferimento totale del portafoglio assicurativo da Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano, a Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (Coface), con sede in Puteaux (Francia), conseguente alla fusione per incorporazione di Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (Coface).**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante, tra l'altro, le procedure di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio;

**VISTO** il decreto ministeriale del 13 dicembre 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni rilasciata a Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (già La Viscontea – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.), con sede in Milano, Via G. Spadolini 4 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

**VISTA** l'istanza congiunta pervenuta il 29 dicembre 2011 con la quale Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. e Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (Coface) hanno chiesto l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio assicurativo conseguente alla fusione per incorporazione di Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (Coface);

**VISTA** la documentazione allegata alla predetta istanza;

**VISTA** la lettera del 20 giugno 2012, con la quale l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) ha fornito la certificazione attestante i rami nei quali la cessionaria Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (Coface) è autorizzata ad operare e che la medesima possiede il margine di solvibilità, tenuto conto del trasferimento di portafoglio;

**CONSIDERATO** che l'operazione di trasferimento di portafoglio soddisfa le condizioni

**POSTE** dalla normativa di settore e che ricorrono i presupposti di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**Dispone**

E' autorizzato il trasferimento totale del portafoglio assicurativo da Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano, a Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Exterior S.A. (Coface), con sede in Puteaux (Francia), conseguente alla fusione per incorporazione di Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Exterior S.A. (Coface);

Il trasferimento di portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino dell'Autorità.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2997 del 9 agosto 2012

**Scissione parziale di Cattolica Gestione Investimenti Società per Azioni, con sede in Verona, a favore di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (in breve Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.), con sede in Verona.**

### L'ISVAP

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

**VISTO** il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di autorizzazione delle scissioni;

**VISTO** il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a Cattolica Assicurazioni Soc. Coop., con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16 e i successivi provvedimenti autorizzativi;

**VISTA** l'istanza congiunta in data 30 maggio 2012 di autorizzazione alla scissione parziale della società Cattolica Gestione Investimenti Società per Azioni a favore di Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;

**VISTA** la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 13 giugno 2012;

**ACCERTATO** che l'impresa beneficiaria Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della scissione parziale;

**CONSIDERATO** che l'operazione di scissione parziale non contrasta con la sana e prudente gestione dell'impresa beneficiaria Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;

**Dispone**

E' autorizzata la scissione parziale di Cattolica Gestione Investimenti Società per Azioni, con sede in Verona, a favore di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (in breve Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.), con sede in Verona.

Il presente provvedimento è pubblicato nel bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario  
(Giancarlo Giannini)

**2.3 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209**

**Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Europ Assistance d.o.o. Beograd.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 7 agosto 2012 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite della controllata Europ Assistance Magyarorszag Kft, una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Europ Assistance d.o.o. Beograd.



### 3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

---



*I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.*

**OMISSIS**

## 4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

---



#### 4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

<b>GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'ATTO</b>
L 207 del 2 agosto 2012.	Decisione del Comitato Misto SEE N. 53/2012 del 30 marzo 2012 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (integrazione della decisione 2010/578/UE – riconoscimento del Giappone dei requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 – agenzie di rating del credito).
C 234 del 4 agosto 2012.	Decisione sui provvedimenti di risanamento relativi a Excell Life International SA.
C 238 dell'8 agosto 2012.	Decisione (decreto ECC/1499/2012, del 19 giugno) di aprire una procedura di liquidazione nei confronti dell'impresa M. G. D. Mutualidad General Deportiva de Previsión Social.
C 247E del 17 agosto 2012.	Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla nomina del direttore esecutivo dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea).
C 247E del 17 agosto 2012.	Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla nomina del direttore esecutivo dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali).
C 247E del 17 agosto 2012.	Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla nomina del direttore esecutivo dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).



## 5. ALTRE NOTIZIE

---



### **5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società Omniasig Vienna Insurance Group S.A. e BCR Asigurari Vienna Insurance Group S.A, entrambe con sede legale in Romania.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza romena, Insurance Supervisory Commission, ha comunicato di aver approvato in data 11 aprile 2012 il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società Omniasig Vienna Insurance Group S.A. (incorporata) e BCR Asigurari Vienna Insurance Group S.A. (incorporante), entrambe con sede legale in Romania. A seguito dell'operazione la società incorporante riacquisterà il nome di Omniasig Vienna Insurance Group S.A..

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

\* \* \* \* \*

**Comunicazione della fusione per incorporazione della Avéro Belgium Insurance, con sede legale in Belgio, nella Mercator Verzekeringen NV, con sede legale in Belgio.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza belga, Banque Nationale de Belgique, ha comunicato, con lettera del 16 luglio 2012, di avere approvato, nella sessione del 6 giugno 2011, la fusione per incorporazione della Avéro Belgium Insurance, con sede legale in Belgio, nella Mercator Verzekeringen NV, con sede legale in Belgio.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

## 5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	TMO	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)
	(1)	(2)		(3)		(4)
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giu.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giu.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
giu.	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25
lug.	5,463	4,539	2,723	2,50	3,404	3,25
ago.	5,271	4,661	2,797	2,50	3,496	3,25
set.	5,746	4,818	2,891	2,50	3,614	3,25
ott.	5,972	4,999	3,000	2,50	3,750	3,25
nov.	7,057	5,239	3,143	3,00	3,929	3,25
dic.	6,812	5,423	3,254	3,00	4,067	4,00
2012 gen.	6,537	5,574	3,344	3,00	4,180	4,00
feb.	5,546	5,546	3,328	3,00	4,160	4,00
mar.	5,049	5,049	3,029	3,00	3,787	4,00
apr.	5,676	5,676	3,405	3,00	4,257	4,00
mag.	5,783	5,783	3,470	3,00	4,337	4,00
giu.	5,904	5,901	3,541	3,00	4,426	4,00
lug.	5,996	5,946	3,567	3,50	4,459	4,00

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(\*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili



